



UNIONCAMERE  
CALABRIA

**CONVENZIONE**  
**TRA “UNIONCAMERE CALABRIA” E “\_\_\_\_\_”**  
**SULL’APPLICAZIONE DEL D. LGS. 81/2008 PER COME INTEGRATO DAL D. LGS.**  
**106/2009**

Ai fini dell’applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 81 del 2008 per come integrato dal D. Lgs 106/2009,

tra

l’Unione Regionale delle Camere di Commercio I.A.A. della Calabria (di seguito denominata per brevità Unioncamere Calabria) con sede in Lamezia Terme alla Via Delle Nazioni n°24, C.F. 80003830793, in persona del Segretario Generale – \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, quale “datore di lavoro” domiciliato per la carica in Lamezia Terme alla Via Delle Nazioni n°24,

e

\_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- che Unioncamere Calabria ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 2008 per come integrato dal D. Lgs 106/2009 ha l’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente, ai sensi dell’art.41;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico in possesso di almeno uno dei titoli indicati nell’art. 38;
- che \_\_\_\_\_ è quindi in possesso dei necessari requisiti, si è dichiarata disponibile per l’incarico di “Medico Competente” ai sensi dell’art. 25;

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

La premessa è da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Unioncamere Calabria incarica in qualità di “medico competente” \_\_\_\_\_ che dichiara di accettare impegnandosi ad assolvere tale funzione a norma delle disposizioni richiamate in premessa e di quant’altro disposto da norme legislative, regolamentari e contrattuali a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori di Unioncamere Calabria, tenuto conto delle condizioni degli ambienti di lavoro, igienico sanitarie e della sicurezza riferibili alla attività di Unioncamere Calabria.

In particolare, si prevede quanto segue:

**ART. 1 – Funzione e compiti del “Medico Competente”.**

Il “Medico Competente” è chiamato a collaborare con il “datore di lavoro”, individuato nella figura del Segretario Generale e con il “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” alla predisposizione e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori ed in particolare per quanto all’art. n. 25 del Decreto 81/2008 e s.m.i.:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la



parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, da parte del datore di lavoro per almeno 10 anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

In particolare provvede: alla redazione del Piano di sorveglianza sanitaria uffici; alle visite mediche (giudizio di idoneità e cartelle sanitarie); agli Esami specialistici (visita con Ergovision x VDT).

Il Segretario Generale, nella sua qualità di “datore di lavoro” al quale spettano i poteri di gestione provvederà:

- 1) ad informare il medico competente attraverso la tempestiva trasmissione del documento di rischio;



- 2) a fornire al medico competente l'elenco del personale dipendente distinto tra lavoratori che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni;
- 3) a seguire le modalità di adempimento degli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza;
- 4) ad assistere il "medico competente" durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
- 5) a custodire con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie;
- 6) ad organizzare la riunione periodica di protezione e prevenzione dei rischi ed avvisare il medico competente almeno 30 giorni prima della data programmata;
- 7) ad informare il "medico competente" per ogni denuncia di infortunio.

## **ART. 2 – Natura e durata del rapporto convenzionale.**

Il "medico competente" svolgerà l'attività libero-professionale, di cui sopra, nei giorni e nelle ore e nei luoghi che saranno concordate con il Segretario Generale di Unioncamere Calabria, nel rispetto della periodicità programmata e secondo la normativa vigente.

Il medico competente si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni - Impiegati VDT:

- 1) redazione del Piano di sorveglianza sanitaria uffici;
- 2) visite mediche (giudizio di idoneità e cartelle sanitarie);
- 3) esami specialistici (VISIOTEST PER VDT);

Il "medico Competente" è vincolato alla segretezza e riservatezza.

La collaborazione, per le sue specifiche caratteristiche non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contribuenti, non comporterà rapporto di lavoro subordinato.

L'incarico viene affidato per la durata di tre anni con decorrenza dal 01.05.2024 al 30.04.2027 riconoscendosi comunque le prestazioni professionali rese alla stessa data. E' data facoltà alle parti di risolvere il contratto nel rispetto essenziale del termine di 1 (uno) mese dal 01.05.2024.

## **ART. 3 – Onorario professionale.**

Unioncamere Calabria provvederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura da parte del "Medico Competente", delle seguenti prestazioni:

- Visita Medica e rilascio certificato di idoneità alla mansione e cartella sanitaria (per lavoratori con mansioni impiegate e uso VDT sopra i 50 anni: periodicità biennale)
- Sono inclusi: Nomina ed incarico annuale di medico competente – Esame visivo - Esame funzionale del rachide – Ossimetria
- Piano di sorveglianza sanitaria uffici

per un costo complessivo triennale di € 549,00, tasse incluse. Sono esclusi, analisi o altri esami clinici specifici.

IL MEDICO COMPETENTE  
(\_\_\_\_\_)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Erminia Giorno)  
Firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i."